DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 6

Disposizioni in materia di giurisdizione

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

Versione in vigore dal 1 luglio 2006, non più in vigore dal 16 settembre 2010 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
Estremi	Legge 21 luglio 2000, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-giustizia-amministrativa/art-6-disposizioni-in-materia-di-giurisdizione/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it